



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38
Sessione straordinaria - Convocazione prima - Seduta Pubblica

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **SEI** del mese di **OTTOBRE** nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 5075 del 02.10.2015 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. Riccardo Lotto e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Sparacio;

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
LOTTO RICCARDO (Sindaco)	X	
CAMPAGNARO ALESSANDRO	X	
CRIVELLARO FABIO	X	
GUERRA GIANCARLO	X	
TURETTA FRANCO	X	
DANIELI MARIA	X	
VETTORE ANNA MARIA	X	
PRETTO GIOACCHINO	X	
NARDIN AMEDEO	X	
TREDESE FLAVIO	X	
ZACCARIA DAVIDE	X	
BABBOLIN SILVIA	X	
PINTON EMANUELE		X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO) - DITTA SORARIS SPA

Il Sindaco pone direttamente al voto l'argomento già discusso e affrontato ai punti precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che questo ente è socio della società SORARIS s.p.a., iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con il numero di c.f./p.i. 00857440242 – società a totale partecipazione pubblica, i cui soci risultano essere i Comuni di Sandrigo, Quinto Vicentino, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Montegaldella, Torri di Quartesolo, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Longare, Altavilla Vicentina.

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n.46 del 29-12-2005, ad oggetto: *“Approvazione modifiche statuto Soraris s.p.a. e nuova compartecipazione azionaria”*, con la quale sono state approvate talune modifiche allo statuto di detta società;

- la deliberazione consiliare n. 19 del 11-07-2013, ad oggetto: *“Modifica Statuto Soraris.”* con la quale sono state apportate modificazioni allo statuto sociale della società Soraris s.p.a. e – conseguentemente e per l'effetto – è stato approvato il nuovo statuto sociale della società SORARIS;

- la deliberazione consiliare n. 58 del 16-12-2011 ad oggetto: *“Affidamento servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti urbani alla società Soraris spa, dal 01-01-2012 al 31-12-2017”* con la quale è stato affidato l'appalto del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, ecc.) alla società Soraris s.p.a., con sede in 36066 Sandrigo (VI) via Galvani, 30/32, codice fiscale 00857440242, per la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2017

- la deliberazione consiliare precedentemente adottata nell'odierna seduta (e dichiarata immediatamente eseguibile) ad oggetto: *“Approvazioni di modificazioni ed integrazioni dello Statuto di SORARIS s.p.a.”* con la quale sono state apportate modificazioni allo Statuto sociale della società Soraris s.p.a., è stato approvato il nuovo statuto sociale della società SORARIS e – per l'effetto ed anche in funzione di quanto stabilito durante l'assemblea ordinaria del maggio scorso – è stato rafforzato il *controllo analogo* mediante l'inserimento, all'articolo 11, del comma 4 e dell'articolo 16.

- la deliberazione consiliare – precedentemente adottata nell'odierna seduta (e dichiarata immediatamente eseguibile) – ad oggetto: *“Approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio sulla società di gestione Soraris s.p.a. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 30 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).”*

RICORDATO il Contratto di servizio per la gestione della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, del 04-12-2012, rep. segr. com.le n. 1015 (reg. a Vicenza, Ag. Entrate 2, il 18.12.2012, al n. 0137472) stipulato tra il Comune la società Soraris s.p.a..

PRESO ATTO che nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il giorno 12 maggio 2015 è stato approvato, tra gli altri, un atto di indirizzo per la modifica dello Statuto societario finalizzato a:

- razionalizzare i limiti di validità di costituzione e di capacità di deliberare dell'assemblea dei soci, al fine di assicurare la rappresentatività del capitale sociale e nel contempo di mantenere la capacità di funzionamento dell'assemblea in ottica di miglioramento della capacità di controllo dei soci sull'operato della società;
- dare evidenza all'organismo del gruppo ristretto di coordinamento e controllo che dovrà dare supporto consultivo alle decisioni dell'amministratore unico, rafforzare le procedure di controllo analogo degli enti soci sulla società partecipata e migliorare il funzionamento dell'assemblea dei soci mediante il coinvolgimento di tutti i soci nella preparazione di tale organo;
- inserire un riferimento alla posizione del direttore generale che possa assumere specifiche deleghe operative da parte dell'organo amministrativo.

VISTA la nota Soraris prot. 3051, del 10-06-2015 trasmessa via PEC, ad oggetto: *“Trasmissione documentazione modifica Statuto e proroga affidamenti”*.

VISTA l'ulteriore nota Soraris inviata via pec in data 24.07.2015, prot. comunale 3942, del 27.07.2015, ad oggetto: *“Proroga dell'affidamento in-house e alle proposte di modifica dello statuto – piano degli investimenti”*, inviata per chiarire al Consiglio il processo decisionale che ha portato alla proposta di rinnovo degli affidamenti e di modifica dello Statuto societario (estratti dei verbali dell'assemblea soci e del gruppo ristretto dei soci a partire dall'assemblea del 14.07.2015) e contenente anche una tabella concernente il Piano di investimenti periodo 2016-2030 *“che la società ha in ipotesi di attuare durante nel periodo di affidamento come da proposta di rinnovo (fino al 31/12/2030)”*, tabella che si ritiene opportuno **allegare** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che, secondo il diritto comunitario dell'Unione Europea, le amministrazioni locali possono gestire i servizi pubblici:

- a mezzo d'appalto o concessione;
- dando vita a rapporti di *partnership* pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato operativo;
- decidendo di "auto-produrre" in economia i servizi (*in house providing*);

RILEVATO che il modello di "*in house providing*" appartiene a quest'ultima opzione, ossia l'autoproduzione dei servizi stessi, al pari della gestione diretta in economia da parte della Pubblica Amministrazione che decida di erogare i servizi con i propri mezzi ed il proprio personale.

PRECISATO che, affinché l'autoproduzione si concretizzi attraverso il modello "*in house providing*", è necessario, secondo l'orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 2154 del 27-04-2015) che la società destinataria dell'affidamento soggiaccia a stringenti condizioni:

- il capitale sociale deve essere interamente pubblico;
- l'attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore dell'amministrazione proprietaria;
- la Pubblica Amministrazione deve poter esercitare sulla società il cosiddetto "*controllo analogo*";

RICORDATO CHE "la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 (nel testo conseguente alle ulteriori modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. n) della legge 12 novembre 2011, n. 138, dall'art. 25 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dall'art. 53, comma 1, lett. h) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83) adottato successivamente all'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 133 del 2008" (in C.d.S., sez. V, n. 4599/2014).

OSSERVATO CHE "per effetto di tale pronuncia [Corte Cost. 199/2012; n.d.r.] i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio) ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, *in house* lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza) costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762). C.d.S., sez. V, n. 4599/2014.

VISTO il d.l. 18-10-2012, n. 179 (convertito, con modificazioni dalla legge 17-12-2012, n. 221) il quale, all'art. 34, comma 20, sostanzialmente dispone che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

VISTI:

- la relazione circa le valutazioni tecnico-economiche dei servizi di igiene urbana, redatta dal dott. Andrea Treu, allegata sub 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- il parere legale dell'avvocato Giacinto Tommasini, dello Studio Tommasini & Martinelli, allegato sub 2 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante.

- la tabella riportante il Piano di investimenti periodo 2016-2030 "che la società ha in ipotesi di attuare durante nel periodo di affidamento come da proposta di rinnovo (fino al 31/12/2030)", allegata sub 3 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che la relazione, il parere legale ed il Piano di investimenti allegati alla presente, oltre a "certificare" la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivano sufficientemente le ragioni, con particolare richiamo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, che giustificano la l'allungamento del termine finale del servizio.

PRESO ATTO che la gestione dei servizi pubblici ha attualmente la propria disciplina nei principi del diritto dell'Unione Europea, nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei provvedimenti della Commissione Europea e nella giurisprudenza nazionale.

RILEVATO, inoltre, che la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da Soraris Spa sono conosciuti e che appare evidente - dalla citata (e qui allegata) relazione tecnico-economica - che la società ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio.

CONSIDERATO che, dopo aver preso visione del Piano Investimenti Soraris - periodo 2016-2030, si ritiene congruo un periodo di affidamento del servizio anche successivamente alla scadenza del 31-12-2017, vale a dire dal 01 gennaio 2018 e fino a tutto il 31 dicembre 2030, al fine di consentire alla società partecipata di effettuare una puntuale programmazione pluriennale sia della propria attività ordinaria che dei propri investimenti, di ammortizzare interamente i beni materiali già acquistati per lo svolgimento del servizio, nonché "di ottenere finanziamenti a medio-lungo termine dagli istituti di credito e per lo sviluppo di sinergie con le altre aziende pubbliche del settore in ambito regionale" (cfr. punto 3 del Verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 12-05-2015, prot. com.le n. 7020 del 27.07.2015).

RITENUTO di condividere la scelta di posticipare il termine finale dell'affidamento del servizio *in house providing* di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione e riscossione della relativa tariffa, con la Società Soraris Spa, demandando ai competenti uffici l'approvazione del relativo contratto di servizio

RICHIAMATE:

- la delibera n. 29 del 21.07.2015, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione anno 2015 - il Bilancio pluriennale 2015-2017, il Piano Triennale OOPP 2015-2017 e quello annuale anno 2015 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta comunale n. 88 del 11.08.2015 d'approvazione del P.E.G. 2015;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli, questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative, proprie o conferite) della Costituzione;
- gli artt. 2, 35, e 36 dello Statuto comunale e gli artt. 3, 13, 30, 42, comma 2, 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la L. 23-12-2014, n. 190, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. stab. 2015).

RITENUTO che sulla presente delibera occorra anche il parere di regolarità contabili avendo la decisione assunta con la presente riflessi sul Bilancio dell'Ente.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma primo, del d.lgs. 267/2000.

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett.b) del D.Lgs. 267/2000 depositato agli atti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. **Di DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
2. **Di AUTORIZZARE** la prosecuzione dell'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, ecc.) anche ai sensi della precedente contrattualistica, di cui in premessa, in capo alla società Soraris s.p.a., con sede in 36066 Sandrigo (VI) via Galvani, 30/32, codice fiscale 00857440242, anche dopo la scadenza del 31-12-2017 e, quindi, per ulteriori anni 13 (tredici) a decorrere dal 1° (primo) gennaio 2018 (duemiladiciotto) e fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatreanta) termini iniziale e finale compresi
3. **Di RINVIARE** ad apposita determinazione a contrarre a cura dell'Area Ragioneria/Tributi la puntuale definizione del contratto di servizio (e relativi allegati) e quant'altro necessario e/o opportuno.
4. **Di DARE ATTO** che le spese relative al servizio smaltimento rifiuti saranno completamente finanziate con gli introiti del servizio reso e troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale.
5. **Di ASSEGNARE** a Soraris i seguenti indirizzi: A) nel caso venga realizzato quanto previsto nel Piano allegato sub 3, ciascun investimento programmato, oltre a dover essere previamente autorizzato ai sensi di legge, dovrà rispettare la capacità di indebitamento prevista dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dovrà prevedere che i maggiori ammortamenti, oneri finanziari ed altre spese che verranno assunti dalla Società nell'interesse dei singoli comuni, dovranno essere rendicontate e addebitate nel piano finanziario del comune a favore del quale l'intervento/investimento è avvenuto, obbligando così ogni comune beneficiario a mettere in tariffa tali maggiori oneri e spese; B) in caso di liquidazione societaria si dovrà garantire, da un lato, che i singoli comuni beneficiari dell'intervento/investimento si accolleranno ogni passività residua rimasta a carico della Società riferita ovviamente all'investimento effettuato, dall'altro, che eventuali operazioni di accollo e/o diminuzione dei finanziamenti assunti dalla società nello svolgimento delle attività non determinino maggiori oneri né ulteriori esborsi per i comuni soci, che pregiudichino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (con particolare riferimento al patto di stabilità).
6. **Di DEMANDARE** alla Giunta comunale ed ai competenti uffici gli atti inerenti e conseguenti.

---oOo---

Con successiva votazione, voti favorevoli n° 12, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Riccardo Lotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Sparacio

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Ad di 19 OTT. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Sparacio

=====

29 OTT. 2015

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Montegalda, li _____



FUNZIONARIO INCARICATO

=====

29 OTT. 2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma - art. 134 - D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Sparacio

29 OTT. 2015

=====

D.Lgs. 267/2000 art. 49

Parere sulla regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Alessi dott. Remigio

Parere sulla regolarità contabile

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessi dott. Remigio